



**DELIBERA N. 153/26/CONS**

**ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI SESTU (CAGLIARI) PER LA  
VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 24 giugno 2026;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art.1;

VISTA la delibera n. 423/17/CONS del 6 novembre 2017, recante *“Istituzione di un tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell’informazione sulle piattaforme digitali”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”* (di seguito, *“Regolamento”*), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 26 del 18 marzo 2026, con il quale sono stati convocati per i giorni 7 e 8 giugno 2026 i comizi per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali della Regione Sardegna, con l’eventuale turno di ballottaggio nei giorni del 21 e 22 giugno 2026;

VISTA la delibera n. 122/24/CONS del 30 aprile 2024, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024”* alla quale si fa rinvio attesa l’omogeneità delle consultazioni, ma limitatamente alle previsioni riferite all’ambito locale interessato, con esclusione in particolare della disciplina prevista nel Titolo II, Capo I relativa alle trasmissioni dell’emittenza nazionale;

VISTE le note del 22 e 29 maggio 2026 (prot. lli n. 0189694 e n. 0198901), con le quali il Comitato regionale per le comunicazioni della Sardegna ha trasmesso le conclusioni



istruttorie, unitamente all'intera documentazione, relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Sestu (Cagliari), a seguito della denuncia del 13 maggio 2026 a firma di alcuni delegati delle liste elettorali per il Comune di Sestu (Giovanni Madeddu per RiprendiAMOci Sestu, Efisio De Muru per il PD, Andrea Ruggeri e Giovanni Battista Pili per il Movimento 5 Stelle e Andrea Melis per AVS), per *“la promozione di un evento pubblico patrocinato e organizzato dal Comune di Sestu - Assessorato alla Cultura e Tradizioni Popolari, relativo alla presentazione del libro “San Gemiliano di Sestu”, come da locandina allegata. Nella comunicazione risultano espressamente indicati il Comune di Sestu, la Sindaca e l'Assessore competente, entrambi esponenti dell'amministrazione comunale e candidati alle prossime elezioni, nel pieno della campagna elettorale”* e della segnalazione del 26 maggio 2026 a firma del Signor Giovanni Madeddu, a nome dei delegati delle liste del Campo Largo, per *“comunicazioni che [...] avrebbero potuto essere divulgate mediante forme impersonali e neutrali, prive di fotografie, dichiarazioni politiche o elementi suscettibili di valorizzare l'immagine degli amministratori in carica durante il periodo elettorale [con allegati] alcuni articoli del quotidiano l'Unione sarda e l'immagine di un post, pubblicato il 19 maggio sul profilo Facebook Paola Secci Sindaca”*, il tutto in violazione dell'articolo 9 della citata legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Al riguardo, il Comitato, dopo aver avviato il procedimento in data 14 maggio 2026 quanto alla prima segnalazione, e il 26 maggio seguente per la seconda, attraverso la richiesta in quest'ultimo caso rivolta anche al Sindaco in carica, senza ricevere da questa alcun riscontro, ravvisando che le attività di comunicazione non sono conformi all'art. 9 della legge 28 del 2000, fatta eccezione per gli articoli di stampa, ha trasmesso all'Autorità la proposta di sanzione per entrambe le segnalazioni;

ESAMINATE le note pervenute in data 15 e 28 maggio 2026, con le quali la dott.ssa Maria Antonietta Cannas, Segretaria generale, ha trasmesso rispettivamente le memorie difensive degli assessori del Comune di Sestu, Signor Matteo Taccori *“con allegati Copia della locandina ufficiale e il Testo del comunicato con cui è stato promosso l'evento”* e Signor Mario Alberto Serrau, nelle quali è stato rappresentato che:

- relativamente alla prima segnalazione *“l'Assessore Taccori, oltre a confermare che la locandina inviata dai segnalanti è la stessa utilizzata per promuovere l'iniziativa, ha sostenuto che l'evento ha riguardato la presentazione di un'opera la cui pubblicazione è stata curata, finanziata e organizzata dall'Assessorato alla cultura del Comune di Sestu in quanto attività propria dell'ente e che la promozione è avvenuta tramite canali social (facebook e whatsapp), con un linguaggio meramente informativo volto a invitare la cittadinanza a un momento di approfondimento culturale”*, allegando il *“comunicato di promozione diffuso tramite canali social”* del seguente tenore: *“Finalmente ci siamo. Come Assessore alla Cultura, è per me un grande onore invitarvi a un appuntamento che tocca da vicino il cuore della nostra identità sestese. Giovedì 14 maggio, alle ore 18:00 presso Casa Ofelia, presenteremo l'ultima fatica editoriale del nostro concittadino Franco Secci, profondo cultore della storia locale. Il Comune di Sestu ha scelto con convinzione di sostenere e curare la stampa del volume “San Gemiliano di Sestu: il luogo, la chiesa, il santo, la festa”. Crediamo infatti che documentare con rigore la storia del nostro compatrono e della nostra chiesa campestre sia un atto fondamentale: ne preserva la memoria e, al contempo, valorizza quel senso di comunità che*



*nasce dalla consapevolezza del nostro passato, essenziale per camminare insieme verso il futuro. Vi aspetto per parlarne insieme, scoprire curiosità inedite e onorare le tradizioni che ci rendono orgogliosi di essere sestesi”;*

- relativamente alla seconda segnalazione si evidenzia che *“la pubblicazione degli articoli richiamati nella segnalazione è avvenuta [...] su autonoma iniziativa degli organi di informazione e non mediante campagne informative, comunicati o attività di comunicazione predisposte [dall’Assessore Serrau]. Le dichiarazioni eventualmente riportate sono state raccolte direttamente dagli organi di informazione e inserite secondo autonome scelte redazionali; titoli, immagini, impaginazione, selezione dei contenuti e modalità di presentazione delle notizie non risultano pertanto riconducibili a scelte [dell’Assessore Serrau]”;*

CONSIDERATO che *“non è finora pervenuto alcun riscontro da parte della Sindaca Paola Secci”* in riferimento alla seconda segnalazione;

RITENUTO di dover riunire i procedimenti, attesa la stessa identità dei soggetti segnalanti nei confronti del medesimo soggetto segnalato, Comune di Sestu;

CONSIDERATO che l’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che, nel caso di specie, il divieto di comunicazione istituzionale di cui all’art. 9 decorre dalla convocazione dei comizi comunali, ovvero a partire dal 23 aprile 2026, quarantacinquesimo giorno antecedente la data delle votazioni per proseguire fino alla chiusura delle operazioni di voto (8 giugno 2026);

CONSIDERATO che il citato art. 9 della legge n. 28/00 non identifica in concreto quali siano le amministrazioni pubbliche soggette al divieto in relazione all’ambito delle consultazioni elettorali di volta in volta interessato;

RILEVATO che le elezioni dei Sindaci e dei Consigli comunali della Regione Sardegna indette per i giorni 7 e 8 giugno 2026 coinvolgono una percentuale inferiore al venticinque per cento degli aventi diritto al voto su scala nazionale e che, pertanto, hanno valenza locale per cui, sulla scorta del quadro normativo e regolamentare vigente, il divieto di comunicazione istituzionale trova applicazione nei confronti delle amministrazioni pubbliche negli ambiti territoriali interessati dalle consultazioni amministrative stesse;

CONSIDERATO che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire*



[...] *una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari*";

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, a: *"a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale"*;

CONSIDERATO inoltre che l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *"la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa"*, finalizzata, tra l'altro, a *"illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento"*;

RILEVATO che l'attività di informazione e comunicazione oggetto di segnalazione ed accertamento è ricaduta nel periodo di applicazione del divieto sancito dal citato articolo 9 in quanto successiva al 23 aprile 2026, data di inizio della campagna elettorale del 7 e 8 giugno 2026;

PRESA VISIONE dell'attività di comunicazione segnalata, nonché dell'intera documentazione istruttoria;

PRESO ATTO che gli articoli richiamati nella seconda segnalazione *"risultano elaborati autonomamente dalle testate giornalistiche nell'ambito della propria attività editoriale"* e per essi vige il diritto di cronaca politico-elettorale, non risultando forme di circolazione attraverso i canali istituzionali del Comune di Sestu, tali da poter ricondurre la fattispecie all'interno dell'articolo 9 della legge 28 del 2000, per cui si procede all'archiviazione;

CONSIDERATO che le attività di propaganda elettorale dei singoli titolari di cariche pubbliche sono consentite al di fuori dell'esercizio delle funzioni istituzionali senza che vengano *"utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze"* (cfr. *FAQ*, risposte a domande frequenti, pubblicate sul sito web: [www.agcom.it](http://www.agcom.it));

CONSIDERATI gli accertamenti effettuati dal competente Comitato regionale dai quali risulta:



- la locandina oggetto della prima segnalazione si riferisce alla presentazione del libro di Franco Secci dal titolo “San Gemiliano di Sestu” in data 14 maggio 2026 e reca il logo del Comune di Sestu, l’intestazione “Assessorato alla cultura e alle tradizioni popolari”, nonché la partecipazione all’iniziativa del Sindaco uscente Maria Paola Secci e dell’assessore alla cultura Matteo Taccori, il quale nelle proprie memorie ha confermato *“da parte del Comune [...] l’organizzazione dell’evento con risorse proprie e [...] la predisposizione della relativa locandina [con diffusione dei] contenuti del comunicato di promozione [...] tramite canali social”*;

- il *post* del 19 maggio 2026, oggetto della seconda segnalazione, pubblicato sul profilo *facebook* di “Paola Secci Sindaca” ([https://www.facebook.com/paola.secci.sestu/?locale=it\\_IT](https://www.facebook.com/paola.secci.sestu/?locale=it_IT)), attualmente disponibile, del seguente tenore *“Cari concittadini e concittadine, oggi sono andata personalmente a salutare il personale medico e amministrativo e ho constatato, con enorme piacere, che come concordato con la ASL, il Poliambulatorio di Sestu è nuovamente operativo completamente rinnovato e a norma (...). Continueremo a chiedere un incremento dei servizi (...). Grazie alle continue interlocuzioni e agli incontri portati avanti in questi mesi, siamo riusciti a ottenere (...). Ringrazio il Direttore generale (...) con i quali ho interloquito costantemente”*;

RILEVATO che nella locandina in questione, realizzata dall’Ente, è presente il logo del Comune di Sestu ed inoltre - come accertato dal Comitato regionale - *“l’evento non appare urgente o indifferibile; il libro risulta pubblicato da tempo; l’iniziativa presenta carattere promozionale e divulgativo; la comunicazione avviene nel corso della campagna elettorale”*, ed è stata promossa dall’assessore alla cultura;

RILEVATO che il *post* del 19 maggio 2026 rivolto alla cittadinanza di Sestu, risulta pubblicato, ed è ancora disponibile, sul profilo *facebook* del Sindaco uscente, in cui accanto al nominativo viene indicata la carica di Sindaco, associata all’immagine riprodotta del Municipio, con riferimenti all’attività istituzionale ed espressioni di soddisfazione per l’operatività del Poliambulatorio, tali da poter ledere il legittimo affidamento dei cittadini circa la provenienza delle informazioni trasmesse e i principi di legalità, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa;

RILEVATO quindi che dall’istruttoria sommaria effettuata dal competente Comitato regionale si evincono elementi sufficienti per l’accertamento di una chiara correlazione tra le attività di comunicazione di Matteo Taccori, assessore alla cultura uscente (prima segnalazione) e di Paola Secci Sindaca (seconda segnalazione), a sua volta entrambi candidati consiglieri comunali, e il Comune di Sestu di cui fanno parte;

RITENUTO quindi che le attività di comunicazione segnalate possono essere imputate al Comune di Sestu e ricomprese nell’ambito di applicazione dell’art. 9 della legge n. 28 del 2000 durante il periodo elettorale;

RITENUTO, pertanto, di poter aderire alla proposta di applicazione della misura sanzionatoria formulata dal Comitato regionale per le comunicazioni della Sardegna, in quanto



le comunicazioni segnalate non sono conformi ai requisiti dell'impersonalità ed indispensabilità richiesti dalla normativa vigente;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 10, comma 8, *lett. a)*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale *“l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa”*;

UDITA la relazione del Commissario Massimiliano Capitano, relatore ai sensi dell'art. 31 del *“Regolamento”*;

### **ORDINA**

al Comune di Sestu di pubblicare sul sito *web*, sulla *home page*, entro un giorno dalla notifica del presente atto, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 per la diffusione, durante la campagna per le elezioni comunali del 7 e 8 giugno 2026, della locandina di presentazione del libro di Franco Secci dal titolo *“San Gemiliano di Sestu”* prevista in data 14 maggio 2026 e per la pubblicazione sul profilo *facebook* di *“Paola Secci Sindaca”* del *post* del 19 maggio 2026, rivolto alla cittadinanza, in riferimento alla operatività del Poliambulatorio di Sestu. In tale messaggio si dovrà espressamente fare riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: *“Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Direzione servizi media e tutela dei diritti fondamentali”*, all'indirizzo di posta elettronica certificata [agcom@cert.agcom.it](mailto:agcom@cert.agcom.it), fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Sestu (Cagliari) e al Comitato regionale per le comunicazioni della Sardegna e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 24 giugno 2026

IL PRESIDENTE  
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE  
Massimiliano Capitano

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Giovanni Santella